



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno della seduta del 17 / 5 / 2018

N. <u>72</u> del Reg.	Oggetto: Transazione per il bonario componimento della controversia tra il Comune di Trani e il Sig. Nicola Battaglia. Riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n.267/2000).
Data: <u>17 / 5 / 2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 17,02
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 22,25 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola		x
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni		x
21) Capone Luciana		x
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 16 Totale assenti n. 17

IL Presidente Ferrante enuncia il 9° punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Transazione per il bonario componimento della controversia tra il Comune di Trani e il Sig. Nicola Battagli. Riconoscimento del debito fuori bilancio (Art.194 comma 1 lettera e) D.Lgs n.267/2000.”**e cede la parola alla Consigliera Cinquepalmi che espone una pregiudiziale in cui chiede il ritiro della proposta di delibera.

Risponde il Segretario Generale.

Il Presidente pone in votazione la pregiudiziale che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.16
Assenti: n.17

Voti contrari: n.11 (Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Lops)

Voti favorevoli: n.2 (Procacci - Cinquepalmi)

Astenuti: n.3 (Laurora F.sco – Merra - Corrado)

La pregiudiziale viene respinta.

Prende la parola il Consigliere Amoruso che propone di eliminare il primo punto del deliberato.

L'Assessore Di Tullo conferma che nel deliberato deve essere eliminato il primo punto.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.16
Assenti: n.17

Voti favorevoli: n.12 (Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Lops - Corrado)

Voti contrari: n.2 (Procacci – Cinquepalmi)

Astenuti: n.2 (Laurora F.sco - Merra)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.16
Assenti: n.17

Voti favorevoli: n.12 (Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Lops - Corrado)

Voti contrari: n.2 (Procacci – Cinquepalmi)

Astenuti: n.2 (Laurora F.sco - Merra)

La delibera non è resa immediatamente eseguibile.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

Premesso che:

- il sig. Nicola Battaglia, quale titolare della ditta individuale "Madeinpuglia.net", ricorreva all'Ecc.mo Tribunale di Trani, chiedendo di *"ingiungere, ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c., al Comune di Trani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trani in Via Tenente Morrico, 2 (P.IVA 00847390721) (C.F. 83000350724) nella spiegata qualità, di pagare, senza dilazione, per le causali indicate in ricorso, in favore del sig. Battaglia Nicola, nato a Trani il 07.08.1982 (BTTNCL82M07L328B) quale titolare della ditta individuale "Madeinpuglia.net" (P.IVA 06263480722), con sede in Trani in Piazza Mazzini, 16, la somma di **€.34.773,00** iva inclusa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, decorrenti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura come da allegata specifica"*;
- con Decreto Ingiuntivo telematico, il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott. Gustavo Infantini, nel suddetto procedimento avente ad oggetto "Ricorso per Decreto Ingiuntivo n° R.G. 1582/2015", emetteva il Decreto Ingiuntivo n°511/2015, con il quale ingiungeva *"al Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t., di pagare a BATTAGLIA NICOLA, quale titolare della ditta individuale "Madeinpuglia.net", per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di €.34.773,00 (iva inclusa), oltre che gli interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €.286,00 per esborsi ed €.1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge"*;
- in data 14.04.2015, i suddetti Ricorso per Decreto Ingiuntivo e pedissequo Decreto Ingiuntivo n°511/2015 del 26.03.2015, venivano notificati al Comune di Trani;
- con Atto di citazione in opposizione al D.I. n°511/2015 notificato al sig. Nicola Battaglia, nella spiegata qualità, in data 25.05.2015, il Comune di Trani conveniva innanzi al Tribunale di Trani il sig. Nicola Battaglia, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *"<<"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Trani rispetto alla domanda promossa dal sig. Nicola BATTAGLIA titolare della Ditta individuale "Madeinpuglia.net", con sede in Trani (BA) alla Piazza Mazzini n. 15 con il ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato a vedersi liquidato il pagamento delle fatture n. 53 del 05.08.2011, n. 04 del 18.01.2013, n. 5 del 18.01.2013, n. 6 del 18.01.2013, n. 20 del 26.03.2013 e n. 31 del 31.05.2013 per un importo complessivo di €.34.773,00, tutte emesse dal Sig. Nicola BATTAGLIA e poste a fondamento della procedura monitoria; B) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda promossa dal Sig. Nicola BATTAGLIA, titolare della Ditta individuale "Madeinpuglia.net", con sede in Trani (BA) alla Piazza Mazzini n. 15, nei confronti del Comune di Trani, con il ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato a vedersi liquidato il pagamento delle fatture n. 53 del 05.08.2011, n. 04 del 18.01.2013, n. 5 del 18.01.2013, n. 6 del 18.01.2013, n. 20 del 26.03.2013 e n. 31 del 31.05.2013 per un importo complessivo di €.34.773,00,*

tutte emesse dal Sig. Nicola BATTAGLIA e poste a fondamento della procedura monitoria; C) per effetto di quanto ai precedenti punti A) e B), voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trani revocare il decreto ingiuntivo n°511 del 2015 (n°1582/15 R.G.) emesso dall'Ecc.mo Tribunale di Trani in data 25.03.2015 e notificato al Comune di Trani in data 14.04.2015; D) con vittoria di spese, competenze ed onorari">>;

- nel giudizio rubricato al n° R.G. 3126/2015 si costituiva il sig. Nicola Battaglia chiedendo: <<a) In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°511/2015 emesso dal Tribunale di

Trani in data 25.03.2015 e notificato alla opponente in data 14.04.2015, non essendo l'opposizione esperita da controparte fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; b) in subordine, nel merito, disatteso e reietto ogni e qualsivoglia motivo di opposizione addotto dalla controparte, rigettarsi l'avversa opposizione e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare il Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Nicola Battaglia, quale titolare della ditta individuale "Madeinpuglia.net", della somma di €.34.773,00, iva inclusa, oltre che gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €.286,00 per esborsi ed €.1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; c) in ogni caso, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".

Rilevato che:

- il debito di che trattasi riguarda il mancato pagamento delle fatture n. 53 del 05.08.2011, n. 04 del 18.01.2013, n. 5 del 18.01.2013, n. 6 del 18.01.2013, n. 20 del 26.03.2013 e n. 31 del 31.05.2013, per un importo complessivo di € 34.773,00, tutte emesse dal sig. Nicola Battaglia titolare della Ditta individuale "Madeinpuglia.net", con sede in Trani (BA) alla Piazza Mazzini n. 15, per la gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani";
- con Determinazione Dirigenziale - 4^a Ripartizione - n. 367 del 13/09/2010 è stato disposto di affidare alla Ditta individuale "Nicola Battaglia" di Trani la gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani", per tutto l'anno 2010 e per un corrispettivo annuo di € 50.000,00, IVA inclusa (Contratto appalto gestione servizi "Palazzo Beltrani" REP. n.4150 del 14/10/2010);
- nelle more dell'indizione di apposita gara d'appalto, ravvisata la necessità di non interrompere i servizi di cui trattasi alla scadenza contrattuale stabilita, al fine di consentire l'utilizzo della struttura in parola, con Determinazione Dirigenziale - 4^a Ripartizione - n° 90 del 13/03/2012 a firma dell'Ing. Giuseppe AFFATATO è stato disposto di riaffidare alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi sopra indicati per mesi sei (6) decorrenti dal 01/11/2011 al 30/04/2012 per la complessiva somma di € 37.800,00, IVA inclusa;
- per le medesime motivazioni sopra riportate, con Determinazione Dirigenziale - 4^a Ripartizione - n. 152 del 03/05/2012 a firma del Dott. Antonio MODUGNO, è

stato disposto di riaffidare in proroga alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi per altri mesi sei (6) decorrenti dal 01/05/2012 al 31/10/2012 per la complessiva somma sempre di € 37.800,00, IVA inclusa;

- con nota Prot. Gen. n° 38544 del 30/10/2012, agli atti, l'allora Dirigente della 5^ Ripartizione Dott. Pasquale MAZZONE, chiedeva alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani di voler esprimere la propria disponibilità a proseguire il servizio in essere fino a tutto il 31/12/2012, con la precisazione che il riaffidamento del servizio sarebbe avvenuto previa riduzione nella misura del 5% del corrispettivo fissato, passando quindi da € 6.300,00 mensili, incluse IVA e spese, ad € 5.985,00 mensili, IVA e spese comprese;
- la Ditta "Nicola Battaglia" con nota Prot. Gen. n°45096 del 04/12/2012 manifestava la disponibilità a proseguire l'attività di gestione di "Palazzo Beltrani", **ma agli atti risulta predisposta soltanto bozza di Determinazione Dirigenziale - 5^Ripartizione - di riaffidamento del servizio per altri mesi quattro (4), per il periodo decorrente dal 01/11/2012 al 28/02/2013**, al costo rideterminato di € 5.985,00 mensile, e, dunque, con riduzione del 5% rispetto al costo precedentemente convenuto, per un importo complessivo di € 23.940,00, IVA inclusa, senza giungere tuttavia alla conclusione dell'iter amministrativo del procedimento;
- con Determinazione Dirigenziale - 4^ Ripartizione - n° 76 del 15/03/2013 a firma dell'Ing. Claudio LARICCHIA, è stato disposto di riaffidare in proroga alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi per altri mesi due (2) decorrenti dal 01/03/2013 al 30/04/2013 per la complessiva somma di € 11.970,00, IVA inclusa;
- in data 07/06/2013 con nota Prot. Gen. n°24168 a firma della Responsabile del Palazzo delle Arti "Beltrani" Dott.ssa Lucia Rosa Pastore, indirizzata al Sindaco, al Dirigente 4^ Ripartizione ed al Responsabile dell'Ufficio Legale, viene trasmesso verbale firmato dal gestore sig. Nicola Battaglia e dal funzionario incaricato Dott.ssa Lucia Rosa Pastore, datato 06/06/2013, di riconsegna dell'immobile di proprietà comunale, da parte del gestore sig. Nicola Battaglia con restituzione della chiave di accesso;

Considerato, per quanto sopra evidenziato, che:

- le prestazioni rese dalla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani per le quali sono state emesse le fatture oggi oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio e per le quali non sono stato adottati i propedeutici atti d'impegno di spesa, possono, sulla scorta degli atti esistenti, essere ritenute fonte di accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, in quanto i diversi affidamenti in proroga della gestione di "Palazzo Beltrani" nonché la corrispondenza esistente ivi incluso il verbale di riconsegna dell'immobile, dimostrano di fatto l'effettiva gestione dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani" (gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro);
- nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra il sig. Nicola Battaglia C/ Comune di Trani, le parti costituite hanno inteso definire bonariamente l'intera controversia con una transazione, senza riconoscimento

alcuno delle reciproche posizioni sostanziali e processuali, ma al solo fine di evitare l'alea e i costi del giudizio;

- l'Avvocatura comunale con nota prot. 7075 del 18.02.2016 ha asserito che *"la definizione transattiva ... (omissis) ... rappresenta un indiscutibile vantaggio finanziario per il Comune di Trani in termini di drastica riduzione della sorte capitale e azzeramento delle spese di giudizio"*;
- in data 12/12/2016, tra il Sig. Nicola Battaglia ed il Comune di Trani, è stato sottoscritto apposito atto di transazione redatto dai legali delle parti in causa nel giudizio;

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, è necessario che il Consiglio Comunale riconosca il debito fuori bilancio derivante dalla citata transazione per l'importo complessivo di €22.000,00, che il Comune di Trani si obbliga a corrispondere in favore del sig. Nicola Battaglia, che accetta senza nulla più a pretendere nei confronti dell'Amministrazione in relazione al rapporto intercorso, impegnandosi ad abbandonare definitivamente, ex art. 309 c.p.c., il relativo Giudizio, così come rubricato al n° R.G. 3126/2015.

Premesso quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Visti i documenti richiamati in premessa, agli atti del fascicolo relativo alla presente proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore AA.GG. Dott. Leonardo Cuocci Martorano e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Finanziario Dott. Michelangelo Nigro espressi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 - 147 bis TUEL n. 267/00, allegati al presente provvedimento;

Visto il verbale espresso dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 16/05/2018;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/11/2017;

Dato atto che il provvedimento *de quo* è assunto dal Consiglio al fine di ricondurre all'interno del sistema del Bilancio comunale un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione della spesa;

Con l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

- 1) Di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL derivante dalla citata transazione per un importo pari a €22.000,00;
- 2) Di dare atto che il finanziamento della suddetta spesa di €22.000,00 trova copertura, con imputazione di pari importo, sul capitolo 224 denominato "Debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL" del bilancio 2018;
- 3) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi contabili dettati dall'ordinamento finanziario e contabile di finanza pubblica;
- 4) Di procedere con successiva determinazione dirigenziale alla materiale liquidazione delle somme spettanti alla controparte per effetto dell'atto transattivo in oggetto nonché degli ulteriori incumbenti previsti per legge;
- 5) Di trasmettere il presente atto alla competente Procura Contabile ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge 289/02.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

NICOLA BATTAGLIA;

OGGETTO DELLA SPESA:

TRANSAZIONE PER IL BONARIO COMPONENTO DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI TRANI E IL SIG. NICOLA BATTAGLIA;

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (Transazione)	€.	22.000,00
Spese	€.	0
Interessi	€.	0
TOTALE	€.	22.000,00

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel):

- sentenza esecutiva (lett. a);
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO

Si premette che lo scrivente Dott. Leonardo Cuocci Martorano quale dirigente ad interim dell'Area I, chiamato ad esprimere proprio parere di regolarità tecnica sul riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi, ed in particolar modo se lo stesso risulta inquadrabile nella lett. e) dell'art. 194 TUEL, non avendo gestito la vicenda dalla sue origini e che esamina il fascicolo per tabulas, rileva quanto segue:

- Per dover di precisione, si evidenzia che il debito di che trattasi riguarda il mancato pagamento delle fatture n. 53 del 05.08.2011, n. 04 del 18.01.2013, n. 5 del 18.01.2013, n. 6 del 18.01.2013, n. 20 del 26.03.2013 e n. 31 del 31.05.2013, per un importo complessivo di € 34.773,00, tutte emesse dal sig. Nicola Battaglia titolare della Ditta individuale "Madeinpuglia.net", con sede in Trani (BA) alla Piazza Mazzini n. 15, per la gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani";
- con Determinazione Dirigenziale - 4[^] Ripartizione - n. 367 del 13/09/2010 è stato disposto di affidare alla Ditta individuale "Nicola Battaglia" di Trani la gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani", per tutto l'anno 2010 e per un corrispettivo annuo di € 50.000,00, IVA inclusa (Contratto appalto gestione servizi "Palazzo Beltrani" REP. n.4150 del 14/10/2010);
- nelle more dell'indizione di apposita gara d'appalto, ravvisata la necessità di non interrompere i servizi di cui trattasi alla scadenza contrattuale stabilita, al fine di consentire l'utilizzo della struttura in parola, con Determinazione Dirigenziale - 4[^] Ripartizione - n° 90 del 13/03/2012 a firma dell'Ing. Giuseppe AFFATATO è stato disposto di riaffidare alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi sopra indicati per mesi sei (6) decorrenti dal 01/11/2011 al 30/04/2012 per la complessiva somma di € 37.800,00, IVA inclusa;
- per le medesime motivazioni sopra riportate, con Determinazione Dirigenziale - 4[^] Ripartizione - n. 152 del 03/05/2012 a firma del Dott. Antonio MODUGNO, è stato disposto di riaffidare in proroga alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi per altri mesi sei (6) decorrenti dal 01/05/2012 al 31/10/2012 per la complessiva somma sempre di € 37.800,00, IVA inclusa;
- con nota Prot. Gen. n° 38544 del 30/10/2012, agli atti, l'allora Dirigente della 5[^] Ripartizione Dott. Pasquale MAZZONE, chiedeva alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani di voler esprimere la propria disponibilità a proseguire il servizio in essere fino a tutto il 31/12/2012, con la precisazione che il riaffidamento del servizio sarebbe avvenuto previa riduzione nella misura del 5% del corrispettivo fissato, passando quindi da € 6.300,00 mensili, incluse IVA e spese, ad € 5.985,00 mensili, IVA e spese comprese;
- la Ditta "Nicola Battaglia" con nota Prot. Gen. n°45096 del 04/12/2012 manifestava la disponibilità a proseguire l'attività di gestione di "Palazzo Beltrani", **ma agli atti risulta predisposta soltanto bozza di Determinazione Dirigenziale - 5[^]Ripartizione - di riaffidamento del servizio per altri mesi quattro (4), per il periodo decorrente dal 01/11/2012 al 28/02/2013**, al costo rideterminato di € 5.985,00 mensile, e, dunque, con riduzione del 5% rispetto al costo precedentemente convenuto, per un importo complessivo di € 23.940,00, IVA inclusa, senza giungere tuttavia alla conclusione dell'iter amministrativo del procedimento;
- con Determinazione Dirigenziale - 4[^] Ripartizione - n° 76 del 15/03/2013 a firma dell'Ing. Claudio LARICCHIA, è stato disposto di riaffidare in proroga alla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani, la gestione dei servizi per altri mesi due (2) decorrenti dal 01/03/2013 al 30/04/2013 per la complessiva somma di € 11.970,00, IVA inclusa;
- in data 07/06/2013 con nota Prot. Gen. n°24168 a firma della Responsabile del Palazzo delle Arti "Beltrani" Dott.ssa Lucia Rosa Pastore, indirizzata al Sindaco, al Dirigente 4[^] Ripartizione ed al



Responsabile dell'Ufficio Legale, viene trasmesso verbale firmato dal gestore sig. Nicola Battaglia e dal funzionario incaricato Dott.ssa Lucia Rosa Pastore, datato 06/06/2013, di riconsegna dell'immobile di proprietà comunale, da parte del gestore sig. Nicola Battaglia con restituzione della chiave di accesso;


Considerato, per quanto sopra evidenziato, che:

- le prestazioni rese dalla Ditta "Nicola Battaglia" di Trani per le quali sono state emesse le fatture oggi oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio e per le quali non sono stato adottati i propedeutici atti d'impegno di spesa, possono, sulla scorta degli atti esistenti, essere ritenute fonte di accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, in quanto i diversi affidamenti in proroga della gestione di "Palazzo Beltrani" nonché la corrispondenza esistente ivi incluso il verbale di riconsegna dell'immobile, dimostrano di fatto l'effettiva gestione dell'immobile comunale denominato "Palazzo Beltrani" (gestione dei servizi logistici, di comunicazione, di allestimento, di reception e quant'altro);
- nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra il sig. Nicola Battaglia C/ Comune di Trani, le parti costituite hanno inteso definire bonariamente l'intera controversia con una transazione, senza riconoscimento alcuno delle reciproche posizioni sostanziali e processuali, ma al solo fine di evitare l'alea e i costi del giudizio;
- l'Avvocatura comunale con nota prot. 7075 del 18.02.2016 ha asserito che *"la definizione transattiva ... (omissis) ... rappresenta un indiscutibile vantaggio finanziario per il Comune di Trani in termini di drastica riduzione della sorte capitale e azzeramento delle spese di giudizio"*;
- in data 12/12/2016, tra il Sig. Nicola Battaglia ed il Comune di Trani, è stato sottoscritto apposito atto di transazione redatto dai legali delle parti in causa nel giudizio;

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, è necessario che il Consiglio Comunale riconosca il debito fuori bilancio derivante dalla citata transazione per l'importo complessivo di €22.000,00, che il Comune di Trani si obbliga a corrispondere in favore del sig. Nicola Battaglia, che accetta senza nulla più a pretendere nei confronti dell'Amministrazione in relazione al rapporto intercorso, impegnandosi ad abbandonare definitivamente, ex art. 309 c.p.c., il relativo Giudizio, così come rubricato al n° R.G. 3126/2015.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

- Ricorso per Decreto Ingiuntivo n° R.G. 1582/2015 e Decreto Ingiuntivo n°511/2015 del 26.03.2015, entrambi notificati al Comune di Trani in data 14/04/2015;
- Atto di citazione del Comune di Trani in opposizione al D.I. n°511/2015 notificato al sig. Nicola Battaglia in data 25/05/2015;
- Contratto pubblico n.4150 di rep. del 14/10/2010 per la gestione di "Palazzo Beltrani";
- Determinazione Dirigenziale - 4^ Ripartizione - n°90 del 13/03/2012;
- Determinazione Dirigenziale - 4^ Ripartizione - n°152 del 03/05/2012;
- Note Prot. Gen. n°38544 del 30/10/2012 e n°45096 del 04/12/2012;
- Bozza di Determinazione Dirigenziale - 5^ Ripartizione- di riaffidamento in proroga del servizio per il periodo decorrente dal 01/11/2012 al 28/02/2013;
- Determinazione Dirigenziale - 4 ^ Ripartizione - n°76 del 15/03/2013;
- Nota Prot. Gen. n°24168 del 07/06/2013;
- Nota dell'Avvocatura Comunale Prot. Gen. n° 7075 del 18/02/2016;
- Atto di transazione sottoscritto in data 12/12/2016 tra le parti in causa nel giudizio rubricato al n. R.G. 3126/2015 pendente innanzi al Tribunale di Trani;





Città di Trani

Provincia B.T.

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Area Economica e Finanziaria

Prot. n. 11883 18 aprile 2018

Segretario Generale
Dirigenti

e, p.c. Sindaco
Assessore al Bilancio

Oggetto: Aspetti contabili dei debiti fuori bilancio

La rilevazione dei debiti fuori bilancio in contabilità, apparentemente semplice, merita un approfondimento che potrebbe, per certi versi, apparire anche contraddittorio rispetto alle norme, ma in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Il senso di tale affermazione nasce da alcune domande a cui non sempre fa seguito una risposta chiara. Numerosi sono gli spunti che possono trarsi dalle deliberazioni e dai pareri delle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nonché, da ultima, dalla Sentenza n. 11/2018/EL pubblicata il 29 marzo 2018 delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale che, nell'analizzare "quando e come" contabilizzare un debito fuori bilancio, chiude le 24 pagine di dissertazioni in questo modo: "Occorre premettere che la nuova formulazione dell'articolo 183 TUEL, al comma 5, dispone che l'impegno deve essere registrato in bilancio <quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza>. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183, TUEL, il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone testualmente che <L'emersione dei debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto>".

Sembrerebbe semplice leggere e interpretare tale assunto; ma nelle righe successive e conclusive, le Sezioni Riunite aggiungono: "i debiti fuori bilancio emersi nell'ultimo periodo del 2015 e nel 2016, per quanto sopra chiarito ed argomentato, devono essere consolidati in senso sostanziale all'esercizio 2016 ..." e non nel 2017 come, invece, il Comune aveva effettuato.

In breve, nel caso su cui le Sezioni Riunite si sono espresse, i debiti sono "emersi" nel 2015 e nel 2016, sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale nel 2017, e in tale esercizio scritti in

contabilità, e, pertanto, secondo la Corte vi è stata elusione del saldo di finanza pubblica del 2016. Quindi la forma è corretta, ma la sostanza è comunque l'elusione del vecchio Patto di Stabilità. Ed è proprio in questa "sottile" differenza tra "forma" (si legga impegno di spesa) e "sostanza" (si legga emersione e impatto sugli equilibri e saldi di finanza pubblica) che sembra opportuno richiamare i principi generali previsti dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il n.18 – Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: *"Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente ... in conformità alla loro sostanza effettiva ..., e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio"*.

Ed allora facciamo un esempio, ipotizzando che nel 2017 emerga un debito; cosa succede:

1. gli uffici, dopo la necessaria istruttoria che attesta l'utilità e arricchimento per l'ente (si fa ad esempio riferimento all'ipotesi prevista da prestazioni di beni e servizi e, quindi, art. 194, lett. e), del TUEL), predispongono la proposta per il riconoscimento di debito fuori bilancio, con il relativo parere tecnico. È un po' ciò che accade quando il dirigente firma una determina di liquidazione in cui attesta l'avvenuta prestazione a favore di una pubblica amministrazione e quindi chiede ai servizi finanziari di procedere al pagamento;
2. la proposta giunge ai servizi finanziari che, prima di trasmettere il provvedimento all'attenzione del Consiglio Comunale, rilascia il proprio parere contabile procedendo a garantire la "copertura finanziaria". Ma in questa fase parliamo di "prenotazione di impegno" o di "impegno di spesa"? A mio parere, prevalendo la sostanza, prudenzialmente si dovrebbe procedere alla contabilizzazione dell'impegno di spesa;
3. la proposta "di riconoscimento e finanziamento", corredata dei pareri tecnico e contabile resi sempre nel 2017, viene messa all'attenzione dei revisori dei conti che rilasciano il proprio parere;
4. terminato l'iter dei pareri, la proposta è completa di tutti gli elementi per essere trattata dal Consiglio Comunale. La trattazione può portare alla sua approvazione o alla sua bocciatura, motivata. Da ciò ne discendono le relative responsabilità, anche erariali, il cui accertamento è di competenza della Corte dei Conti.

Dopo aver analizzato l'iter, la domanda da cui scaturisce tutto il ragionamento è: cosa succede se il Consiglio Comunale non si riunisce "tempestivamente" e si passa da un esercizio finanziario al successivo (2018)?

Se deve prevalere la sostanza sulla forma, come affermato dalle Sezioni Riunite, non può che ritenersi più corretto che l'impegno di spesa sia assunto al momento del rilascio del parere contabile, quindi nell'esercizio in cui il debito emerge e scade, e non l'anno successivo. Se poi il Consiglio Comunale non dovesse riconoscere il debito, la cancellazione di un residuo passivo è sempre possibile; e su questo le norme sono chiare.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ricordando che per "scadenza" si intende "il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile", si potrebbe ritenere che, acquisiti i pareri tecnici e contabili, sul piano sostanziale, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata.

A tali considerazioni si giunge anche perché in caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato (art. 194, comma 1, lett. a, TUEL), è ormai consolidato che il riconoscimento avviene in sede giudiziaria (tra le tante, si richiamano le Delibere n. 29/2018/PAR, n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, e la Delibera n. 2/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania) e il Consiglio Comunale ha una mera funzione ricognitoria, in quanto nulla può eccipere ad un riconoscimento, di fatto già avvenuto.

Occorre riportare alcuni stralci delle deliberazioni richiamate che si ritengono essenziali per le valutazioni di cui alla presente relazione:

- Delibere n. 29/2018/PAR - Puglia: *“il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*; - ed ancora: *“nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali”*;
- Delibera n. 2/2018/PAR – Campania: *“Spetta, cioè, alla diligente, tempestiva e puntuale valutazione dell'Ente l'opportunità di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto della passività sugli equilibri di bilancio”*; ed ancora: *“l'Ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, <non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito> e che, anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale comporta il lievitare degli oneri per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli”*.

Inoltre, pur richiamando la nuova formulazione dell'art. 183, TUEL, che fa espresso rinvio alla cancellazione delle prenotazioni di impegno a fine esercizio, non può non rilevare che tale disposizione fa espresso riferimento alle normali procedure delle fasi della spesa. Lo stesso principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 così recita: *“Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente”*.

Ed ancora, il debito fuori bilancio, essendo una spesa caratterizzata proprio dalla sua eccezionalità dovuta al mancato rispetto delle fasi della spesa (mancato impegno), non può essere riconosciuto senza la previa copertura finanziaria, quindi l'impegno di spesa diventa atto fondamentale e propedeutico (la stessa Delibera n. 29/2018/PAR - Puglia, sottolinea proprio la necessità del tempestivo *“riconoscimento e finanziamento”* da parte del Consiglio Comunale).

Assumere come “regola” la cancellazione a fine anno di tutte le prenotazioni di impegno annotate per i debiti fuori bilancio genera, a mio avviso, un'applicazione non propriamente conforme dell'art. 183, poiché lo stesso articolo fa riferimento alle procedure ordinarie di spesa e non a quelle di carattere eccezionale. Sul punto la Delibera n. 326/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia: *“Una definizione di debito fuori bilancio si rinviene infatti in primis nei principi contabili, da cui emerge che esso rappresenta, nella sostanza, un'obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*; in altri termini,

afferma la Corte, il debito fuori bilancio è un fenomeno in cui l'obbligazione sorge "al di fuori delle ordinarie procedure di contabilità. Chiarito che l'art. 194 del TUEL è una norma di carattere eccezionale, ne consegue che l'ente locale ... può solo ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio".

A ciò, a questo punto, va ricordato che la spesa è impegnabile in presenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 183, TUEL, ovvero: "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione ((e la relativa scadenza)) e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151". Tali elementi, acquisiti i pareri tecnico e contabile, vi sono tutti.

Infine, anche ai fini del pareggio di bilancio, così come la deliberazione delle Sezioni Riunite sopra richiamata, sottolinea, spostare l'impegno di spesa nell'anno successivo al momento in cui il debito è emerso, può apparire una forma di elusione del pareggio di bilancio.

In definitiva, per tutte le procedure di riconoscimento di debito fuori bilancio, non solo quelle afferenti alla lett. a) del comma 1 dell'art. 194, ma anche per le altre, concluse nel 2017 con l'acquisizione dei pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, TUEL, nelle attività di riaccertamento dei residui in corso si garantirà la relativa copertura finanziaria, con i relativi impegni di spesa a valere sul 2017 e, pertanto, solo qualora il Consiglio Comunale non dovesse procedere al riconoscimento, gli uffici competenti e proponenti della Delibera di Consiglio, procederanno alle comunicazioni formali del mancato riconoscimento e alla contestuale cancellazione del residuo passivo.

Il tutto nel pieno rispetto del principio generale n. 18 della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Si allega, a tal proposito, l'elenco dei debiti fuori bilancio che ad oggi risultano istruiti nel 2017, corredati dai pareri obbligatori tecnico e contabile di cui all'art. 49, TUEL, e non ancora riconosciuti dal Consiglio Comunale, da considerarsi impegnati sul bilancio 2017.

Cordialmente.

Il Dirigente
Area Economica Finanziaria
Michelangelo Nigro

N.REG.	DATA	AREA	DEL.C.C. N. DEL	DD IMP.	DD LIQ.	OGGETTO	CREDITORE	LETT.	PREN.	IMP.
115	22/12/16	AREA 3 ^a LL.PP.				Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 191 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per lavori eseguiti presso lo Stadio Comunale durante la gestione dell'Associazione Dilettantistica A.D Polisportiva Trani 2006.	A.D. POLISPORTIVA TRANI 2006	E		977/15
116	22/12/16	CONTENZIOSO				Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in favore dell'av. Angelo Schittulli.	Avv. ANGELO SCHITTULLI	E	667/17	
10	01/02/17	CONTENZIOSO				Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore dell'av. Maria Goffredo.	AVV. MARIA GOFFREDO	E	579/17	
26	23/02/16	CONTENZIOSO				Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore dell'av. Silvio Baldassarre.	SIG. L.M. AVV. SILVIO BALDASSARRE PER CONTO COMUNE	E	687/17	
47	07/04/17	CONTENZIOSO				Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in favore dell'av. Marica De Pinto.	MARICA DE PINTO -	E	594/17	
62	30/05/17	CONTENZIOSO				Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. a) del t.u.e.l., approvato con D.Lgs. 267/2000, derivante da fatt. n.V20077395/2016 DEL 31/5/2016 EMESSA DALLA SOCIETA' Dott. Giuffrè editore spa-	GIUFFRÈ EDITORE SPA	A	700/17	
69	31/05/17	AREA 1 ^a SERVIZI SOCIALI				Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per il pagamento delle rette di ricovero minori in istituto anno 2016.	COOPERATIVA LIBELLULA - METROPOLIS-MIGRANTES- FIGLIE DIV. ZELG L'INDIVIDUO	E	874/17	
70	31/05/17	AREA 1 ^a SERVIZI SOCIALI				Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per il pagamento delle rette di ricovero anziani anno 2016.	CASA GEST SRL- CONGR.SUORE PICCOLE OP. DEL SACRO CUORE	E	875/17	
87	09/06/17	CONTENZIOSO		195/17	15/18	Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 derivante dalla sentenza n.532/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani in favore del Sig. B.S.	BORRACCINO SPIRIDIONE	E	885/17	
122	13/09/17	AREA 3 ^a LL.PP.				GESTIONE AMBIENTE SRL DI TRANI	GESTIONE AMBIENTE SRL DI TRANI	E	923/17	
118	08/09/17	AREA 4 ^a URBANISTICA				COOP. IMPRONTE MANTENIMENTO CANE CON MICROCHIP NOTA DEL 10/07/2017 A FIRMA PATRUONO	COOP. IMPRONTE	E	521/17	
129	28/09/17	AREA 1 ^a CULTURA				PRESTAZIONI PRIVE DI COPERTURA (BATTAGLIA NICOLA) NOTA PROT. N.23588 DEL 12/07/2017	MADE IN PUGLIA	E	934/17	
128	28/09/17	AREA 1 ^a CULTURA				PRESTAZIONI PRIVE DI COPERTURA NOTA PROT. N.23588 DEL 12/07/2017	GROPPERFILM (GMBH)	E	935/17	
127	28/09/17	AREA 1 ^a SERVIZI SOCIALI				RIMBORSO SPESE INTEGRAZIONE RETTE MINORI NOTA PROT. N.23588 DEL 12/07/2017	CITTA METROPOLITANA MILANO	E	936/17	
145	15/11/17	CERIMONIALE				DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI €. 8.044,60 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANCO AI SENSI DEGLI ART.COLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 (SENZA VARIAZIONE DI BILANCIO)	SECA SRL	E	937/17	
136	11/10/17	AREA 3 ^a LL.PP.				DELIBERAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 LETT. A) DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000, N. 267 DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 102/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI IN FAVORE DEL SIG. B.S.	DELL'ORCO COSMO MARIA,VINCENZA,ANGELO,V ENTURA ROSSANA, MARIA, GIUSEPPINA E MARGHERITA	D	2120/10 1105/11 924/17	
123	18/09/17	AREA 1 ^a				RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE, TENUTASI NELLA CITTA' DI BARI IN DATA 28/10/2016, ORGANIZZATE DALLA SOCIETA' OPERA SRL DI VALENZANO.	OPERA SRL	E	907/17	
118	08/09/17	AREA 1 ^a				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA1, LETT. E) D. LGS. 267/2000 PER I MANTENIMENTO E LA CURA DEL CANE IDENTIFICATO CON MICROCHIPS N. 380260043187243.	IMPRONTE		1019/17	

CAP.	IMPORTO DFB	CON COPERTURA	INTEGRARE	PRIVILEGI DI COPERTURA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	TOTALE	MAND.
224/15	28.082,29	28.082,29						28.082,29	
224/17	2.822,39	2.822,39						2.822,39	
224/17	5.524,39	5.524,39						5.524,39	
224/17	1.624,82	1.624,82						1.624,82	
224/17	2.000,00	2.000,00						2.000,00	
224/17	4.880,01	4.880,01						4.880,01	
224/17	53.714,70	53.714,70						53.714,70	
224/17	180.490,74	180.490,74						180.490,74	
224/17	218,09	218,09						218,09	
224/17	14.640,00	14.640,00						14.640,00	
224	1.488,40	1.488,40						1.488,40	
224/17	22.000,00	22.000,00						22.000,00	
224/17	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
224/17	30.000,00	30.000,00						30.000,00	
224/17	8.044,60	8.044,60						8.044,60	
224/17	771.474,31	771.474,31						771.474,31	
224/17	1.170,00	1.170,00						1.170,00	
224	1.488,40	1.488,40						1.488,40	
								1.134.663,14	
								1.134.663,14	

Q 28.04.19

PUNTO N. 9 ALL'O.D.G.: "TRANSAZIONE PER IL BONARIO COMPONENTO DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI TRANI E IL SIG. NICOLA BATTAGLIA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Successivo punto all'ordine del giorno: "Transazione per il bonario componimento del debito fuori bilancio tra Comune di Trani e il signor Nicola Battaglia". Prego, nr 53, pregiudiziale.

CINQUEPALMI MARIA GRAZIA – Consigliere Comunale

Presidente, Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri. Il presente provvedimento è illegittimo sotto molteplici aspetti e quindi noi chiediamo il ritiro del provvedimento. Prima di tutto le transazioni non possono assolutamente rientrare tra i debiti fuori bilancio. Non possono essere ricompresi nell'articolo 194 né lettera A) e né lettera E). Questo è confermato, è sancito dalla Corte dei Conti che, appunto, cita il principio contabile numero 2, emanato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, che alla lettera F), punto 104, recita testualmente: "Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutivi di cui alla lettera A) del comma 1 del citato articolo". Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte. Per cui è possibile prevedere da parte del Comune tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Nel caso di specie la transazione è stata sottoscritta il 31/12/2016, il pagamento doveva avvenire entro gennaio del 2017, è passato un anno e più e la circostanza non si è verificata. Quindi ne deriva che l'Ente in tali casi si trova nelle condizioni, quindi nel caso in cui accetta di sottoscrivere una transazione e ha l'obbligo di attivare le normali procedure contabili di spesa, stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento, previste dall'articolo 191 del TUEL e di correlare ad essere l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattive. Tutte queste circostanze non si sono verificate. Ma non è solo questo. Analizzando la proposta di transazione, che il Consiglio Comunale delibera di esprimere tra le altre cose il proprio indirizzo favorevole in merito all'accettazione della transazione per il bonario componimento della controversia tra il Comune di Trani e il signor Battaglia. Quindi praticamente il Consiglio Comunale deve anche ratificare una transazione che a tutti gli effetti è nulla. Perché dico questo? Perché l'affidamento con la proroga della gestione del servizio non può essere oggetto di transazione, in quanto il contratto è nullo o non conforme o invalido essendo stato concluso senza il rispetto della prescritta forma scritta ad substantiam e questo lo dice la Cassazione, Sezione Civile, del 2 febbraio 2017, che ha precisato che i contratti, di cui sia parte una Pubblica Amministrazione, anche se agente iure privato rum, richiedono la forma scritta ad substantiam. Ma non è tutto. Il provvedimento è illegittimo anche perché leggendo il parere dei Revisori dei Conti, loro dicono che il debito fuori bilancio trova copertura mediante imputazione al bilancio di esercizio 2017, capitolo 224. La nuova proposta di delibera, quella che oggi ci portate in Consiglio Comunale dice che la spesa trova copertura con l'imputazione sul capitolo 224 del bilancio 2018, residui passivi 2017. Poi ancora la proposta è stata inquadrata come debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E) in questo provvedimento. Il Collegio dei Revisori dei Conti lo inquadra come debito fuori bilancio lettera A). Bene, quindi per l'Ente il debito va inquadrato come debito fuori bilancio lettera A), però è priva dell'attestazione del Segretario Generale e cioè del riconoscimento del... cioè non ha riconosciuto l'utilità e l'arricchimento del debito, non c'è l'attestazione da parte dell'Ente e quindi nel provvedimento non è stata motivata quale sia l'utilità e l'arricchimento per la Pubblica

Amministrazione. Ancora, manca il prospetto. In questo provvedimento manca il prospetto di attestazione di copertura finanziaria. Non è stato allegato al provvedimento. Quindi tutti gli affidamenti, tornando alla transazione, che appunto è palesemente nulla, sono stati fatti dopo la scadenza del primo contratto e quindi c'è stato un rinnovo tacito del contratto che, ripeto, è in assoluta difformità rispetto al principio per cui i contratti non possono essere prorogati. Per tutti questi motivi il provvedimento è palesemente illegittimo e chiediamo che venga ritirato. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, sulla pregiudiziale del Consigliere Cinquepalmi, interviene qualcuno? No. Allora, dobbiamo mettere in votazione la pregiudiziale. Allora, il Segretario mi chiede di intervenire. Prego, nr 2.

LAZZARO FRANCESCO ANGELO – Segretario generale

Fermo restando ovviamente la decisione del Consiglio Comunale, però è giusto che io dia alcuni chiarimenti. Allora, il primo aspetto è quello delle transazioni. È assolutamente giusto quello che lei dice, Consigliera, però c'è un aspetto da considerare. Sarebbe uno stratagemma formidabile, se io ho ordinato una prestazione, senza rispettare le regole contabili, a quel punto per evitare la procedura di riconoscimento del debito, che significa non sono andare in Consiglio Comunale, ma anche inviare gli atti alla Procura della Corte dei Conti, basta che faccio una transazione e come per magia quella che è l'ordinazione di beni e servizi, senza aver rispettato le regole contabili, diventa un'obbligazione che io posso tranquillamente impegnare. Se noi la interpretiamo in questo modo veramente per noi sarebbe, dico noi come apparato burocratico, un modo formidabile per sottrarci alla procedura aggravata che è quella del riconoscimento del debito fuori bilancio. In questo caso la proposta è nata già nello scorso anno e penso che l'allora dirigente di ragioneria opportunamente ha detto: "Attenzione, noi dobbiamo tener conto della natura giuridica della spesa", cioè se io ho una prestazione, ho l'acquisto di un bene o (lavoro), che è stato ordinato ed eseguito senza il preventivo impegno di spesa, non è che soltanto perché mi metto d'accordo con il fornitore e quindi rispetto la pretesa 10, concludo, diciamo, ad 8, assumo l'impegno di spesa, pago e di quella questione non ne sa più nulla nessuno. Comunque rimane una prestazione che è stata ordinata senza il rispetto delle regole contabili ed è quello che è avvenuto in questo modo. Lei correttamente richiamava il fatto che è scaduto un contratto e la prestazione ha continuato quello che è il suo iter senza che venisse né formalizzato il contratto e né tantomeno assunto (impegno) di spesa. Proprio da lì nasce il discorso della lettera E) dell'articolo 194. Io non ritengo che soltanto perché è stato raggiunto l'accordo con l'altra parte per evitare un contenzioso, per ridurre, diciamo, anche la pretesa, perciò stesso noi possiamo evitare... cioè a questo punto sarebbe semplice, assumiamo l'impegno di spesa, nessuno ne sa nulla. No, io invece preferisco riconoscere il debito e mandare gli atti alla Procura della Corte dei Conti in modo tale che si accertino eventuali profili di responsabilità. Un altro aspetto che deve essere considerato era quello giustamente del parere dei Revisori, sul quale c'è una situazione un po' particolare, perché mentre nell'oggetto, se lei vede citano la lettera E), nella parte, invece, quella narrativa effettivamente parlano successivamente... poi alla fine concludono con la lettera A). Se lei vede nell'oggetto richiamano la lettera E), ma anche nel penultimo capoverso dice che la proposta in oggetto, con i relativi pareri di regolarità contabile e amministrativa, è stata inquadrata in sede istruttoria quale debito fuori bilancio al 194, lettera E). Loro, invece, dicono che deve inquadrarsi come lettera A), però non abbiamo effettivamente un provvedimento che è di tipo giudiziario, cioè la transazione, come lei giustamente ricordava, non sostituisce il provvedimento giudiziario. Per questo noi abbiamo richiesto che fosse rifatto il provvedimento,

andando a fare una relazione, che trovate poi nel fascicolo, in cui ritengo che in maniera molto più puntuale rispetto alla versione originaria, si è dato atto di quella che era tutta la ricostruzione della vicenda e anche dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. Infatti se noi vediamo questa relazione, che è a firma del dottor Cuocci, conclude dicendo: "Le prestazioni rese dalla ditta Nicola Battaglia, per cui sono state emesse le fatture ad oggi oggetto del riconoscimento, per cui non sono stati adottati i propedeutici atti di impegno di spesa, possono, sulla scorta degli atti esistenti, essere ritenute fonti di accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, in quanto i diversi affidamenti in proroga della gestione di Palazzo Beltrani, nonché la corrispondenza esistente ed incluso il verbale di riconsegna dell'immobile, dimostrano di fatto l'effettiva gestione dell'immobile comunale denominato Palazzo Beltrani. Gestione servizi logistici, di comunicazione e di allestimento reception e quant'altro. Nella causa civile, pendente innanzi al Tribunale di Trani, le parti costituite hanno inteso definire bonariamente l'intera controversia con una transazione senza riconoscimento alcuno delle reciproche posizioni sostanziali e processuali, ma solo che di evitare (inc.) e i costi del giudizio. L'Avvocatura Comunale, con nota 7.075 del 18 febbraio 2016, ha asserito che le definizioni transattive rappresentano un indiscutibile vantaggio finanziario per il Comune di Trani, in termine di drastica riduzione della sorte capitale e azzeramento delle spese di giudizio. In data 12/12 è stato scritto l'atto di transazione. Pertanto alla luce di quanto dinanzi esposto, è necessario che il Consiglio Comunale riconosca il debito di 22 mila euro". Quindi rispetto a quella che era il valore dellaprestazione che veniva fuori, diciamo, dal contratto scaduto, c'è una riduzione della sorte capitale. Quindi stiamo effettivamente qui abbattendo la pretesa del soggetto imprenditore nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento. Ora questo è almeno il modo con cui l'ufficio ha ritenuto di ragionare. Quindi non si è ritenuto che sia una lettera A) come suggerisce il Collegio dei Revisori, ma si è ritenuto, invece, che andasse dimostrata l'utilità ed arricchimento e per questo è stata acquisita questa relazione integrativa, che secondo me, a differenza di altri casi, ha tutta una serie di allegati che permetteranno anche alla Procura della Corte dei Conti di potere analizzare l'eventuale responsabilità per le condotte. (Considerare) nel dire siccome c'è la transazione e non è proprio debito fuori bilancio né come lettera A) e né come lettera E), ripeto, penso che per gli uffici sarebbe la soluzione più comoda e sinceramente io a quel punto... Io penso che noi sottraiamo alla doverosa verifica della Corte dei Conti, una fattispecie che è del tutto assimilabile agli altri che abbiamo visto prima, cioè se quella casa di riposo avesse raggiunto un accordo per pagare quelle rette che erano state pagate, a quel punto non sarei venuto in Consiglio Comunale a riconoscere il debito e avrei assunto l'impegno di spesa normalmente. Secondo: i colleghi che hanno fatto lo straordinario per i matrimoni, anziché riconoscere, faccio un esempio, cento ore, ne avessi riconosciuto 95 sulla base di un accordo transattivo, solo per questo non venivo in Consiglio Comunale ed impegnavo e pagavo liberamente? Non so. Io invito a valutare anche questi aspetti.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie, Segretario. Allora, mettiamo in votazione la pregiudiziale o la ritira? Non la ritira. Allora, la pregiudiziale:

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE

FERRANTE FABRIZIO	CONTRARIO
AVANTARIO CARLO	CONTRARIO
CORMIO PATRIZIA	CONTRARIA
MARINARO GIACOMO	CONTRARIO
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	CONTRARIA
AMORUSO LEO	CONTRARIO
CORNACCHIA IRENE	CONTRARIA
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	CONTRARIO
ZITOLI FRANCESCA	CONTRARIA
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	CONTRARIO
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASTENUTO
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	CONTRARIO
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

3 astenuti, 2 favorevoli e 11 contrari. Quindi la pregiudiziale viene respinta.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, possiamo porre in votazione il provvedimento. Chi ha chiesto di parlare? Nr 14.

AMORUSO LEO – Consigliere Comunale

Presidente, soltanto per una questione prettamente tecnica, andrebbe eliso dal deliberato il punto 1 nella parte in cui viene chiesto al Consiglio di esprimere parere favorevole. Il Consiglio può soltanto ratificare il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Quindi il punto 1 del deliberato andrebbe eliso. Quindi dovremmo votare soltanto questa elisione. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Assessore, nr 4.

INTERVENTO

Sì, deve essere eliminata la dicitura di cui al punto 1 del deliberato per un refuso.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, l'Amministrazione ha corretto (*fuori microfono*) un refuso nel deliberato, come ha fatto osservare il Consigliere Amoruso e anche il Consigliere Cinquepalmi, ad essere sincero. Possiamo procedere alla votazione del provvedimento:

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASTENUTO
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	CONTRARIO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

12 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento viene approvato.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

L'immediata esecutività possiamo fare stessa votazione o qualcuno deve cambiare votazione?

Stessa votazione per l'immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

Avv. Fabrizio Ferrante

N° reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal al
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro



ORIGINALE

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno della seduta del 17/5/2018

<p>N. <u>72</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>17/5/2018</u></p>	<p>Oggetto: Transazione per il bonario componimento della controversia tra il Comune di Trani e il Sig. Nicola Battaglia. Riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n.267/2000).</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 17,02
 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 22,25 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola		x
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni		x
21) Capone Luciana		x
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 16 Totale assenti n. 17

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal al

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Funzionario delegato

Trani,

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1572 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 13.0 MAG 2018 al 31.4 GIU 2018
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 13.0 MAG 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 13.0 MAG 2018



Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro